

Ancora controversie, in sede di gara, sulla verifica triennale scaduta e sull'uso dell'avvalimento

7 Novembre 2008

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con l'allegato parere n. 227, depositato lo scorso 28 ottobre, torna ad esprimersi sulla verifica triennale scaduta al momento della presentazione dell'offerta e sull'avvalimento dei requisiti in sede di gara.

Verifica triennale

Il caso sottoposto al parere dell'Autorità riguarda quello di un'impresa, aggiudicataria dei lavori, che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risulta in possesso di attestazione SOA con verifica triennale già scaduta e rinnovata dalla SOA successivamente a detta data.

* * *

Come è noto, la durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 15-bis del DPR n. 34/2000. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa che intende rinnovarla deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata (art. 15, co. 5, del DPR n. 34).

Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione, dovendo la SOA compiere un'attività istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione (art. 15-bis, co. 7, del DPR n. 34); i relativi effetti decorrono immediatamente dalla data della comunicazione della SOA all'impresa.

* * *

Per quanto riguarda la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, occorre preliminarmente osservare che un'impresa con attestazione SOA scaduta è, di fatto, priva del documento comprovante il possesso dei prescritti requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l'affidamento dei lavori pubblici.

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto; tanto è vero che in sede di istruttoria documentale del caso in esame, l'Autorità ha ritenuto del tutto irrilevante la dichiarazione della SOA, prodotta dall'impresa istante, sull'avvenuta conclusione dell'istruttoria per la verifica triennale e

sull'imminente emissione della relativa attestazione.

Pertanto, l'impresa con attestazione scaduta alla data di apertura delle offerte deve essere esclusa dalla gara e la Stazione appaltante deve procedere all'annullamento dell'aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione.

* * *

Avvalimento dei requisiti in sede di gara

Nel caso sottoposto al parere dell'Autorità, l'impresa istante lamenta la mancata esclusione dalla gara di un'impresa ausiliata, ritenendone illegittima la partecipazione per aver dichiarato di avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di quattro categorie in possesso dell'impresa ausiliaria, in violazione del comma 6 dello stesso articolo.

L'Autorità precisa che il primo periodo del comma 6 richiamato dall'impresa istante dispone sì che "per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione", ma nel senso che non è possibile per l'ausiliata avvalersi di più ausiliarie per una medesima categoria e non nel senso che sia precluso all'ausiliata di avvalersi di una stessa ausiliaria per più requisiti o categorie.

Il secondo periodo dello stesso comma prevede anche, come eccezione alla regola, che "il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie, in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, co. 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria".

2441-Parere 227 del 9 ottobre 2008.pdf [Apri](#)